

FONDO MUTUALISTICO DANNI DA ANIMALI SELVATICI



PREMESSA

La presenza di aree poco antropizzate quali i boschi, i corsi d'acqua, le zone umide e quant'altro in prossimità delle aree coltivate può determinare una non sempre facile convivenza tra le due entità.

Se da una parte la presenza di zone naturalistiche o similari riveste una innegabile importanza per la salvaguardia dell'habitat delle specie selvatiche, dall'altra anche l'attività agricola rivendica la preservazione delle proprie produzioni frutto di impegno umano e finanziario.

Le aree interessate dal presente fenomeno riguardano tutta la pedemontana veneta e friulana, fascia che separa la parte a nord con forte connotazione naturalistica da una parte sud marcatamente antropizzata in funzione di una intensa attività produttiva ivi compresa quella agricola. A seguire: i tanti corsi d'acqua con relative golene, i cinque parchi naturalistici del Veneto e i due del Friuli Venezia Giulia (Monti Lessini, Colli Euganei, Fiume Sile, Delta del Po Veneto, Dolomiti Bellunesi, Dolomiti di Ampezzo, Dolomiti Friulane e Prealpi Giulie) le zone umide a ridosso delle lagune veneta e friulana, dei laghi, nonché tutte le zone limitrofe ai boschi di recente costituzione in forza di progetti finanziati da Regioni e Comunità Europea.

Le occasioni di contatto tra le due entità riguardano una porzione di territorio certamente molto estesa che vede, di tanto in tanto, il verificarsi di spiacevoli situazioni a carico delle produzioni agricole ad opera delle specie animali più diverse.

Tra queste vanno ricordate:

- La selvaggina: lepri, fagiani e altre specie meno note.
- I volatili selvatici: corvi, cornacchie, colombi, colombacci, gazze ecc.
- I roditori: arvicole, topi, ratti e nutrie.
- Gli ungulati: cinghiali, cervi, caprioli, daini.

Le perdite di prodotto causate dalle specie riportate non sono diversamente controllabili in quanto altri metodi, di carattere preventivo non hanno sortito risultati, né sono pensabili azioni di abbattimento peraltro non di competenza della componente imprenditoriale agricola.

Le richieste risarcitorie effettuate in passato da parte di tanti produttori agricoli hanno trovato accoglienza parziale o nulla, sulla base di iniziative di singoli Enti Territoriali, ma con modalità e tempi non rispondenti alle esigenze delle aziende danneggiate.

Sulla base di quanto sopra espresso e su specifica sollecitazione degli stessi produttori agricoli, i Condifesa del Veneto e del Friuli V.G., associati in AGRIFONDO MUTUALISTICO, deliberano quanto segue:

Sommario

Art. 1 SCOPO	3
Art. 2 ADESIONE.....	3
Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA	3
Art. 4 DENUNCIA DI DANNO	3
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO	3
Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO	5
Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO.....	5
Art. 8 RELAZIONE PERITALE	5
Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO.....	5
Art. 10 LIMITE INDENNIZZO	5
Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE.....	6

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo il ristoro degli eventuali danni subiti dalle produzioni agricole, in modo che gli imprenditori agricoli associati ai Condifesa recuperino le perdite causate dalle specie selvatiche menzionate in premessa.

Le coltivazioni oggetto del presente progetto mutualistico sono tutte le colture assicurabili, previste nel Piano Assicurativo Nazionale, escluse le produzioni tabacchicole e in vivaio per le quali, vista l'entità dei valori e i danni potenziali, è più idoneo un sistema di difesa attiva.

Per le colture arboree l'intervento del Fondo riguarda il danno causato al frutto pendente e alla pianta in produzione dal terzo anno di impianto per i fruttiferi e dal secondo anno per la vite.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica; è riservata agli imprenditori agricoli Soci dei Condifesa aderenti all'Associazione Agrifondo mutualistico, e comporta l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse produzioni e superfici con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto una convenzione con il Consorzio.

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione; nel caso dei seminativi e orticole, il fondo interviene per una sola risemina/trapianto.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa entro e non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dal Condifesa nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il lavoro di perizia consisterà nella valutazione dei danni da parte dei periti segnalati dai Soci Condifesa e nominati da Agrifondo, che a seguito dei sopralluoghi, determineranno in sede collettiva fra i vari rilevatori, l'entità dei singoli danni, sulla base dei rilievi anche fotografici delle singole posizioni danneggiate.

NORME APPLICATIVE

1. Danni ai seminativi in fase iniziale

I danni più frequenti si registrano nelle fasi di pre-emergenza della coltura con l'asportazione del seme e/o piante durante le prime fasi di sviluppo, con il danneggiamento delle plantule. Quando l'investimento scende sotto una determinata soglia, può ritenersi economicamente vantaggiosa la sostituzione parziale o totale della coltura.

Quindi, considerato l'investimento ottimale per ogni coltura e la soglia di convenienza alla sostituzione, **Agrifondo si impegna a rimborsare la risemina, fino ad un massimo di 300 €/ha per le superfici danneggiate**, come riportato nella tabella seguente:

COLTURA	INVESTIMENTO CORRETTO (piante x mq)	SOGLIA DI CONVENIENZA (piante x mq)	MASSIMO INDENNIZZO EROGABILE (€/ha)
Mais	6-7	3/4	300
Mais (ibridi ad alto investimento)	10-12	5/6	300
Soia	35-40	13	300
Fruento	450-500	150	300
Orzo	400	130	300
Colza	40-60	25	300
Barbabietola	10-11	4	300

Per il frumento e l'orzo le densità sono indicative in quanto variabili in funzione della zona di coltivazione. E per il mais (ibridi ad alto investimento) è da considerare corretto investimento 10-11

N.B. = per il frumento e l'orzo il numero indicato non è relativo al numero di piante ma al numero di spighe (nel grano e nell'orzo infatti le piante emettono un numero variabile di figli in funzione dell'andamento stagionale e della varietà).

2. Danni ai seminativi in fase di maturazione

I danni più frequenti si verificano lungo i corsi d'acqua a carico delle spighe di mais e delle piante di soia ad opera dei roditori, mentre per il grano e tutti i cereali minori, sono i volatili a provocare i danni maggiori specie lungo i bordi degli appezzamenti; più raramente gli ungulati danneggiano le piante allettandole o alimentandosene.

In tutti questi casi il danno da risarcire è commisurato alla superficie danneggiata e al mancato prodotto verificatosi per un importo massimo di 300 €/ha.

3. Danni alle colture orticole in qualsiasi fase vegetativa

Dato l'elevato numero di colture non è possibile prevedere a priori il tipo di danno arrecabile e le tipologie di animali selvatici responsabili, per cui il perito dovrà quantificare puntualmente la quantità persa ed il relativo danno subito, che potrà essere liquidato **fino ad un massimo di 500 €/ha**. Se ritenuto utile il perito potrà confrontarsi con il Condifesa del territorio.

4. Danni su vite ulivo e fruttiferi in qualsiasi fase vegetativa

Possono verificarsi nelle seguenti fasi fenologiche: dal germogliamento fino alla raccolta per le piante in produzione. Sono escluse le piantine in fase di allevamento e i nuovi impianti non ancora in produzione e che non sono assicurabili e precisamente: dal terzo anno di impianto per i fruttiferi e dal secondo anno per la vite.

Sono frequenti i danni al prodotto (uva e frutta in particolare) in prossimità della raccolta ad opera di volatili e ungulati (caprioli e cinghiali) che, non di rado, arrecano danni anche alle piante.

Il lavoro di perizia consisterà nella valutazione della perdita economica che potrà dare luogo ad un **risarcimento che non potrà superare la cifra di 600€/ha**

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

Il Fondo interviene e remunera i danni distinti in base alle diverse colture/produzioni:

- fino a 300€/ha per danni ai seminativi in qualsiasi fase vegetativa;
- fino a 500€/ha per danni alle produzioni orticole e produzioni arboree (uva e frutta).

E' stabilito un limite massimo aziendale di intervento contributivo del Fondo di € 10.000,00, per anno solare.

E' prevista una riduzione dei rimborsi del 30% nelle aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali e zone di ripopolamento dell'importo netto erogabile. Sono invece da considerarsi non risarcibili i danni causati da specie cacciabili in aziende faunistico-venatorie.

Per le aziende dove si registrano danni sistematici rimborsati negli anni precedenti si prevede una riduzione del 50% dell'eventuale importo netto erogabile.

Art. 7 FRANCHIGIA E LIMITI DI RIMBORSO

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia del 10% con un limite min. di € 50 e max. di € 500 per azienda e non rimborsa importi inferiori a € 100 per azienda. Questo per contenere i costi di gestione e le conseguenti spese di perizia.

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dai Condifesa che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta agli organi di Agrifondo mutualistico.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- a) Soci;
- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

L'Assemblea dei Soci di Agrifondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

L'Assemblea di Agrifondo entro dicembre di ogni anno:

a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;

b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente dell'Assemblea di Agrifondo, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.

RILEVAZIONE DEI DANNI

Il Fondo può rimborsare i produttori agricoli che in seguito alle perdite subite, richiederanno l'intervento dei periti estimatori del Condifesa socio di Agrifondo per i rilievi e le determinazioni di danno conseguenti.

Il perito valuterà l'entità del danno arrecato alle produzioni garantite dal Fondo secondo i seguenti criteri:

Per i prodotti seminativi:

1. Per i danni ai seminativi sia in fase iniziale che nelle fasi successive, la perizia consisterà nella individuazione della superficie danneggiata.

Qualora fra le parti si convenga nella scelta di procedere alla risemina con il conseguente intervento del Fondo, la perizia dev'essere eseguita con tempestività, entro 3 gg dalla denuncia, al fine di non compromettere la risemina.

Per i danni alle produzioni arboree, ai frutti pendenti e alla pianta:

1. Danni ai frutti pendenti: il perito procede alla determinazione della mancata produzione o del danneggiamento del frutto con le modalità adottate per la perizia grandine.

Il campione scelto dovrà essere rappresentativo dell'area delimitata sulla quale sarà conteggiata la percentuale di danno.

Per la qualità si applicheranno i valori contenuti nella tabella della 502, qualora il danno si sia verificato dopo la data di entrata in rischio del danno di qualità.

Allo stesso modo, per la frutta si farà riferimento alle tipologie di danno dichiarate nelle tabelle specifiche di ogni specie.

2. La valutazione del danno alla pianta sarà effettuata tenendo conto del valore della pianta e del mancato prodotto dell'annata in corso ed i costi di estirpo e di reimpianto.

NORME GENERALI

La valutazione del danno da parte del perito è fatta secondo le norme previste dal presente regolamento.

Il perito rilascia copia del documento di valutazione del danno all'azienda danneggiata,

Inoltre è compito del perito estimatore verificare:

- la corretta pratica agronomica delle colture da parte dell'assicurato;

- che i danni siano imputabili alla denuncia presentata;
- la corrispondenza degli appezzamenti indicati,
- che le produzioni oggetto dell'intervento non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 6 Aree definite ad alto rischio quali Parchi naturali, zone di ripopolamento e aziende faunistico-venatorie.

Per i danni che prevedano la risemina, il risarcimento scatterà quando l'investimento delle coltura scende sotto i livelli di convenienza riportati dalla relativa tabella limitatamente alle superfici danneggiate.

Per gli altri danni, il risarcimento verrà calcolato sulla minore produzione ottenuta limitatamente alla quantità danneggiata.

L'impresa agricola che ha aderito all'iniziativa mutualistica non potrà riseminare o raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la perizia.

Infine i periti hanno il diritto di effettuare i relativi sopralluoghi e l'azienda aderente ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e chiarimenti richiesti. I relativi importi saranno erogati nei limiti previsti dal presente regolamento.